SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2127

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAMPONI e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1995 (*)

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativa alla istituzione del parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha creato molte aspettative nella comunità maddalenina e nella comunità sarda, ma anche alcune preoccupazioni connesse con il contenuto della legge e per la peculiarità del parco nazionale della Maddalena, che con esso e con la successiva legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è inteso istituire.

Infatti il parco insiste sul territorio di un unico comune (La Maddalena), che presenta una situazione demografica molto particolare, essendo la popolazione quasi totalmente residente nell'isola madre e con alcune isole dell'arcipelago completamente disabitate per grande parte dell'anno.

Pare opportuno ricordare che un altro elemento caratterizza queste isole è quello della permanenza in un'isola (Santo Stefano) della base di appoggio ai sottomarini nucleari americani.

In particolare il fatto che il parco insiste su un solo comune non permetterebbe di attuare pienamente quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 della legge.

Per questo si rende necessario una urgente modifica di alcuni articoli di questa legge, modifica che renda possibile il pieno rispetto delle direttive dell'Unione Europea in materia di parchi e della stessa legge n. 394 del 1991, secondo le quali si deve promuovere una consultazione popolare degli abitanti dell'arcipelago della Maddalena, che serva a valutare, attraverso questo irrinunciabile strumento di democrazia diretta, quali siano le valutazioni che, in merito all'attuazione del parco, fanno i cittadini della Maddalena.

Questo è un classico esempio di come la valutazione degli interessi locali e le valutazioni sulle prospettive di favorevoli ricadute sul tessuto socio-economico della comunità locale interessata e quindi sulla tutela dei legittimi, vada infine demandata ad una consultazione referendaria.

Le modifiche che si propongono vanno in linea con queste esigenze, tese prioritariamente ad esaltare e tutelare le esigenze e le valutazioni della comunità locale e permetterebbero che, nella gestione del parco questa sia più partecipe e più incisiva attraverso una diversa presenza dei propri rappresentanti.

La filosofia di questa proposta è quella espressa dal consiglio comunale della Maddalena, ed è pure emersa in alcuni incontri ai quali sono stati chiamati i presentatori del presente disegno di legge.

Ci si augura un rapido esame di questo disegno di legge affinchè si possa provvedere a stipulare eventuali intese di programma tra l'Amministrazione comunale e la regione autonoma della Sardegna, per l'istituzione del parco solo dopo che queste proposte saranno approvate.

Ove l'Amministrazione comunale avesse deciso di andare avanti, probabilmente la presentazione di questo disegno di legge, ed una sua veloce disamina, convincerà gli amministratori di La Maddalena, come auspichiamo, a non porre il carro davanti ai buoi e a proseguire nelle fasi decisive solo dopo che il legislatore avrà pienamente recepito tutte le istanze che la stessa comunità maddalenina sta adesso sperimentando attraverso i suoi rappresentanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«*3*. Il presidente dell'ente parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, sentito il Sindaco della Maddalena».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«*4*. Il consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti nominati con decreto del Ministero dell'ambiente, sentita la Regione autonoma della Sardegna, con maggioranza dei rappresentanti designati dalla Regione autonoma della Sardegna e dall'Ente locale senza limitazione di voto».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«*2*. Il parere della Comunità del parco sugli atti indicati e non solo obbligatorio ma anche vincolante per il consiglio direttivo».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«*2*. Tutte le materie ivi indicate rimangono di competenza dell'Amministrazione comunale».

Art. 5.

1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«6. Nell'area del parco oltre all'attività di pesca e raccolta di prodotti naturali nonchè attività agro-silvo-pastorali, è consentita anche la caccia, riservata ai soli residenti del comune del Parco, nelle zone previste all'uopo, sulla base di apposite norme contenute nel calendario venatorio regionale e con i relativi controlli, salvo particolari zone di protezione presenti nell'area del parco».